

**REGOLAMENTO OOC - integrazione****PREMESSA**

Il D. Lgs. 85/2005, cosiddetto "Codice dell'Amministrazione Digitale", prevede l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per organizzare l'attività amministrativa e renderla efficiente, trasparente ed economica, nonché per facilitare le comunicazioni interne e la partecipazione ai vari procedimenti propri dell'amministrazione. In particolare, la possibilità di svolgere le riunioni degli organi suddetti in via telematica discende dall'interpretazione dei seguenti articoli:

- art. 4, comma 1: "la partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione";
- art. 12, comma 1: "le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione";
- art. 12, comma 2: "le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni".

**Art. 1 Riunioni telematiche**

Ai sensi del presente articolo, e dei riferimenti normativi riportati in premessa, le riunioni degli organi collegiali possono svolgersi anche in videoconferenza, previa adeguata informativa che l'Istituto fornisce ai soggetti interessati tramite il presente Regolamento.

La videoconferenza è consentita solo qualora non sia praticabile lo svolgimento della seduta in presenza, con le finalità di ottemperare ai necessari adempimenti previsti dalla normativa nazionale vigente per le pubbliche amministrazioni.

Per videoconferenza si intende l'utilizzo di strumenti elettronici mirati a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio/video.

Ai fini del presente regolamento, per riunioni in modalità telematica o telematiche, si intendono le riunioni degli organi collegiali di cui ad integrazione del Regolamento interno in essere delibera n. 62 del 25 luglio 2019 e successive integrazioni (n.90 del 13 dicembre 2019 "regolamento all'uso dei social network", n.128 del 30 novembre 2022 "Regolamento Didattica Digitale Integrata", n.130 del 21 dicembre 2020 "criteri assegnazione comodato d'uso", nn.150-151-152-153-154 del 10 maggio 2021 "Accesso ai locali", "Uso improprio DAD", "Accesso rete WiFi", "Uso registro elettronico", "Uso piattaforme", così come indicati dal T.U. 297/1994, per le quali è ammessa la possibilità che uno o più dei componenti l'Organo Collegiale partecipi anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione, con la modalità prevalente della videoconferenza.

**Art. 2 Requisiti tecnico informatici**



1. La videoconferenza sarà considerata valida solo nel caso in cui sia possibile assicurare, in modo incontestabile, la massima riservatezza delle sessioni, la verifica preventiva dell'identità personale dei soggetti che vi partecipano, nonché la possibilità, con adeguate modalità, per ciascun componente dell'Organo Collegiale, di:
  - a. Prendere visione degli atti della riunione;
  - b. Ascoltare e intervenire nella discussione;
  - c. Condividere, ove previsto, eventuali documenti;
  - d. Accedere, ove previsto, ai documenti oggetto di votazione;
  - e. Procedere con la votazione.
  - f. Approvare il verbale
2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile l'utilizzo del registro elettronico.
3. Sarà cura dell'organizzatore/Presidente della videoconferenza, in quanto soggetto autorizzato, prima dell'inizio di ciascuna sessione, verificare la corretta presenza degli aventi diritto, e, durante la riunione, del corretto e continuativo collegamento telematico.

### Art. 3 Registrazione della videoconferenza

L'uso della registrazione della seduta dell'Organo Collegiale, ove prevista ed autorizzata dal Dirigente Scolastico/Presidente, dovrà essere finalizzata esclusivamente alla documentazione della redazione del verbale, e mai per uso personale di uno o più dei componenti di tale Organo, senza nessuna eccezione.

La registrazione della seduta pertanto dovrà essere limitata alle finalità organizzative di cui ad integrazione del Regolamento interno in essere delibera n. 62 del 25 luglio 2019 e successive integrazioni (n.90 del 13 dicembre 2019 "regolamento all'uso dei social network", n.128 del 30 novembre 2022 "Regolamento Didattica Digitale Integrata", n.130 del 21 dicembre 2020 "criteri assegnazione comodato d'uso", nn.150-151-152-153-154 del 10 maggio 2021 "Accesso ai locali", "Uso improprio DAD", "Accesso rete WiFi", "Uso registro elettronico", "Uso piattaforme", o di conservazione storica, perseguite dall'Istituto.

Di tale possibile registrazione i partecipanti saranno sempre preventivamente ed adeguatamente informati.

L'Istituto potrà inoltre prevedere, limitatamente ai contesti telematici, un'ulteriore comunicazione tecnico/organizzativa, da effettuarsi mediante apposito disclaimer, in fase di iscrizione, o espresso avviso verbale, reso da parte dell'organizzatore/Presidente (soggetto autorizzato) della riunione, o tramite un processo automatizzato, qualora previsto dalla piattaforma utilizzata, prima dell'inizio della registrazione stessa, che richiamino anche il presente Regolamento e la relativa informativa Privacy (allegato 1).

In tutti i casi (sia in presenza che con modalità telematiche), le registrazioni verranno gestite con modalità tali per cui il successivo trattamento non sia incompatibile con gli scopi per i quali i dati personali e le informazioni sono stati acquisiti, e comunque per le finalità indicate nell'allegato 1, e saranno in ogni caso soggette alle regole ed ai connessi limiti in materia di accesso agli atti, documenti e informazioni detenuti dalla Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 22 ss. della



Legge n. 241 del 7/8/1990 (accesso agli atti amministrativi) e negli artt. 5 e ss. del D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013 (accesso civico).

#### **Art. 4 Convocazione, svolgimento delle sedute, argomenti oggetto di deliberazione, modalità di conservazione, tempi di conservazione**

Alle sessioni in videoconferenza si applicano le medesime regole ed i conseguenti limiti previsti per le riunioni svolte con modalità ordinaria in presenza.

L'Istituto adotterà specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati nel pieno rispetto dell'art. 32 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente.

Corre obbligo evidenziare poi, limitatamente al contesto telematico da remoto, che in nessun caso si potranno fare votazioni che richiedano la segretezza del voto. Sono quindi escluse, in tale contesto, le votazioni riguardanti la valutazione dell'operato delle singole persone.

Corre obbligo altresì ricordare che, qualora sia necessario trattare informazioni particolarmente riservate (situazioni di disagio, dati sensibili o ultra sensibili), il ricorso alla registrazione, in tutti i casi, dovrà ritenersi applicabile solo se autorizzato dal quorum dei partecipanti e ove effettivamente necessario, garantendo alla conseguente registrazione le maggiori e ulteriori misure di tutela che si devono prevedere per tali contesti secondo il disposto della normativa nazionale vigente.

#### **Art.5 Regole di buona condotta**

Di seguito si evidenziano alcune regole di buona condotta che dovranno essere necessariamente garantite da tutti i componenti dell'Organo Collegiale, così come da tutti gli altri soggetti presenti alla riunione, anche se esterni:

In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi e qualora non sia connesso un numero di utenti che rappresenti il numero legale necessario a garantire la validità della seduta, si possono stabilire le operazioni di voto tramite registro elettronico e/o posta istituzionale

- sulla base di un format preimpostato, purché le stesse si svolgano entro il termine prefissato per lo svolgimento della seduta.
- In caso di problemi di connessione, qualora il collegamento di uno o più componenti risulti impossibile, o venga interrotto per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del/i componente/i impossibilitato/i a mantenere attivo il collegamento.
- Durante la seduta, fatta eccezione per l'organizzatore/Presidente, gli altri componenti dell'Organo Collegiale devono mantenere i microfoni spenti. La richiesta di intervento all'organizzatore/Presidente dovrà essere pertanto formulata esclusivamente attraverso la chat di gruppo, o per alzata di mano, qualora la piattaforma permetta tale funzionalità. Solo dopo l'autorizzazione dell'organizzatore/Presidente, il componente che ha chiesto di intervenire potrà attivare il microfono.
- Per tutti i membri dell'Organo Collegiale valgono le regole di riservatezza previste dall'Istituto e dalla normativa vigente, soprattutto in considerazione che, ai sensi della



disciplina in materia di protezione dei dati personali, così come interpretata anche dalla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, «*l'immagine di una persona registrata da una telecamera costituisce un dato personale [...] se ed in quanto essa consente di identificare la persona interessata [...]*» (CGUE, sez. II, 14/2/2019, Buivids, causa C 345/17, punto 31. Cfr. anche, in tal senso, sent. 11/12/2014, Ryneš, C 212/13, punto 22). Le medesime regole valgono inoltre per qualsiasi altra informazione riservata e/o dato personale eventualmente trattato durante la videoconferenza.

- È fatto divieto ai partecipanti di effettuare qualsiasi registrazione audio e/o video o fotografica della videoconferenza (vedasi al riguardo il punto precedente **Registrazione della videoconferenza**).

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO


**Allegato 1. Informativa privacy**
**Informativa sul trattamento dei dati personali  
 per la verifica dell'obbligo vaccinale anti Covid-19  
 del personale docente e ATA  
 (Artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016)**

Con la presente informativa, si forniscono informazioni sul trattamento dei dati del personale docente e ATA interessato dall'attività di verifica relativa all'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui all'art.4-ter del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, introdotto dall'art. 2 del D.L. 26 novembre 2021, n. 172, mediante un'apposita funzionalità automatizzata del Sistema informativo del Ministero dell'Istruzione-SIDI, che interagisce con la Piattaforma nazionale-DGC (*Digital Green Certificate*) del Ministero della Salute.

**1. Titolare del trattamento dei dati**

Titolare del trattamento è l'Istituto Scolastico **CPIA "A. MANZI"**, con sede TREVISO VIA S. PELAJO 135/C, tel.0422 1787720, e-mail [tvmm140004@istruzione.it](mailto:tvmm140004@istruzione.it), nella persona del Dirigente Scolastico in carica *pro tempore*.

**2. Responsabile della protezione dei dati**

Il Responsabile della protezione dei dati personali è contattabile ai seguenti recapiti: [rpdl@legalmail.it](mailto:rpdl@legalmail.it).

**3. Finalità del trattamento e base giuridica**

Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla verifica, da parte dei Dirigenti Scolastici, o loro delegati, dell'avvenuto adempimento dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 da parte del personale scolastico docente e ATA, necessaria ai fini dello svolgimento delle attività lavorative, come previsto dalla normativa vigente.

Il trattamento dei dati riguarderà i soggetti sottoposti all'obbligo vaccinale, ovvero il personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola Istituzione scolastica statale.

La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, nonché di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, rispettivamente ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett. c) ed e) del Regolamento UE 679/2016. Inoltre, il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento UE 679/2016.

La fonte normativa da cui discendono gli obblighi giuridici di cui sopra, in capo al Titolare del trattamento, è costituita dall'art.4-ter del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, introdotto dall'art. 2 del D.L. 26 novembre 2021, n. 172, nonché dal DPCM 17 giugno 2021 e ss. mm. ii.

**4. Categorie di dati trattati**

Nell'ambito del processo di verifica della regolarità dello stato vaccinale e delle eventuali variazioni intervenute, saranno trattati esclusivamente dati del personale docente e ATA, come di seguito rappresentato:

- dati personali comuni di cui all'art. 4, n.1 del Regolamento UE 679/2016, ossia: nome, cognome, codice fiscale, tipologia di personale (docente o ATA);
- dati afferenti alla salute, rientranti nelle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento UE 679/2016, relativi allo stato vaccinale ed eventuali variazioni intervenute rispetto alle 24/72 ore precedenti.

Sono trattati, inoltre, dati contenuti nei log applicativi, che tratteranno le seguenti informazioni:

- Istituzione Scolastica che ha attivato il servizio;
- Esito della richiesta del servizio;
- Numero dei CF verificati;
- Data e ora di esecuzione della transazione.

**5. Fonte da cui hanno origine i dati personali**

I dati personali dei docenti e del personale ATA oggetto di trattamento sono quelli già presenti nella banca dati del fascicolo del personale del sistema informativo dell'istruzione – SIDI, a disposizione del Titolare.

Le informazioni relative allo stato vaccinale degli interessati sono ottenute dall'interazione con la Piattaforma nazionale-DGC, di titolarità del Ministero della Salute.

I dati personali oggetto di trattamento sono inoltre quelli forniti dai diretti interessati secondo le prescrizioni riportate dal D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, introdotto dall'art. 2 del D.L. 26 novembre 2021, n. 172, nonché dal DPCM 17 giugno 2021 e ss. mm. ii. (la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale).

**6. Modalità di trattamento**

I dati saranno trattati in modalità automatizzata, attraverso l'interconnessione tra il sistema informativo dell'istruzione – SIDI e la Piattaforma nazionale-DGC, consentendo di interrogare la banca dati del Ministero della Salute per i nominativi selezionati, e di ottenere in tal modo l'informazione, aggiornata quotidianamente, sullo stato vaccinale ed eventuali variazioni dello stesso.

Il processo di verifica automatizzata consente di effettuare esclusivamente le operazioni di consultazione e visualizzazione dei dati.

Nelle more dell'aggiornamento delle informazioni trattate nell'ambito della Piattaforma nazionale-DGC, il personale interessato può comunque comprovare il rispetto dell'obbligo vaccinale mediante i documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano tale circostanza.

In tali casi i dati personali possono essere trattati dal Titolare con l'ausilio di strumenti sia cartacei che telematici, o comunque atti a registrare e memorizzare i dati stessi, e in ogni caso in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell'interessato, nel rispetto delle prescrizioni riportate dal D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, introdotto dall'art. 2 del D.L. 26 novembre 2021, n. 172, nonché dal DPCM 17 giugno 2021 e ss. mm. ii. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati nel pieno rispetto dell'art. 32 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente.

I log applicativi e i dati relativi al personale in servizio saranno custoditi, invece, nella banca dati del SIDI, adottando specifiche misure di sicurezza per la conservazione, *backup* e *disaster recovery*, atte anche ad evitare qualsiasi violazione dei dati personali, quali la perdita, usi illeciti o non corretti dei dati ed accessi non autorizzati.

Nell'ambito dei servizi di gestione del sistema informativo del Ministero dell'Istruzione sono applicate le policy di sicurezza e di protezione dei dati previste per la mitigazione ed il contenimento del rischio.

**7. Destinatari della comunicazione dei dati**

I dati personali, trattati unicamente per il conseguimento delle finalità di verifica sopra indicate, non saranno comunicati dal Titolare a soggetti terzi e saranno esclusivamente, ove previsto, oggetto di scambio tra i sistemi del Ministero della Salute e del Ministero dell'Istruzione, secondo le forme e le modalità prescritte dalla normativa del DPCM 17 giugno 2021 e ss.mm.ii.

**8. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali**



Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi (extra-UE) o organizzazioni internazionali.

**9. Periodo di conservazione dei dati personali**

I dati relativi allo stato vaccinale restituiti dalla Piattaforma Nazionale-DGC sono conservati nel Sistema informativo del Ministero dell'Istruzione SIDI, esclusivamente per motivi tecnici, per il tempo strettamente necessario per erogare il servizio di verifica:

- 24 ore per i dati relativi allo stato vaccinale e
- 72 ore per quelli relativi al cambiamento di stato vaccinale (per gestire la copertura dei giorni non lavorativi e festivi).

I dati personali comuni del personale docente e ATA, utilizzati ai fini della verifica e già presenti nel sistema informativo dell'istruzione-SIDI, continueranno ad essere conservati nel sistema del Ministero dell'istruzione.

Relativamente ai dati personali conferiti direttamente dagli interessati limitatamente a quanto previsto dalle prescrizioni di norma, questi saranno conservati presso gli archivi del Titolare secondo le prescrizioni riportate dal D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, introdotto dall'art. 2 del D.L. 26 novembre 2021, n. 172, nonché dal DPCM 17 giugno 2021 e ss. mm. ii. e per un tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.

**10. Dati di navigazione e cookie di sessione**

L'uso di c.d. cookie di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari a consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del portale SIDI e dei suoi servizi. I cookie di sessione utilizzati in questo portale evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente. Non saranno previste l'installazione di cookie di terze parti e nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito.

**11. Diritti degli interessati**

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti interessati hanno la possibilità di esercitare i diritti previsti dalla normativa, secondo le seguenti forme e modalità. In particolare, potrà essere esercitato:

- a) il diritto di accesso (art. 15), ovvero di ottenere in particolare:
  - la conferma dell'esistenza dei dati personali;
  - l'indicazione dell'origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro trattamento;
  - la logica applicata nel trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del trattamento dei dati personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o possono essere comunicati;
  - il periodo di conservazione;
- b) il diritto di rettifica (art. 16);
- c) il diritto alla cancellazione (art. 17);
- d) il diritto di limitazione al trattamento (art. 18).

In relazione al trattamento dei dati personali, ci si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per esercitare i propri diritti.

**12. Diritto di Reclamo**

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016.

**13. Processo decisionale automatizzato**

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 14, par. 2, lettera g) del Regolamento (UE) 679/2016.